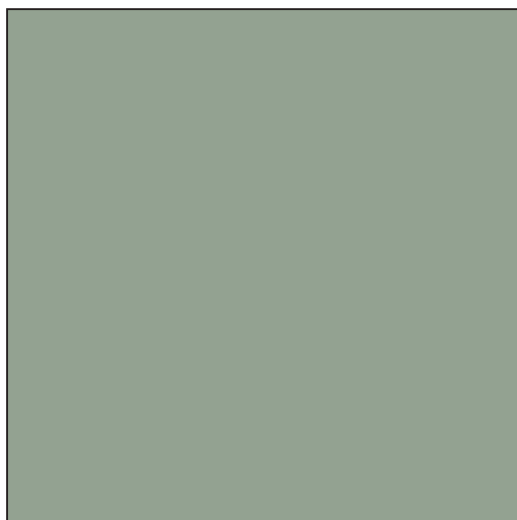


**per la storia
del pensiero
giuridico
moderno**

131



GIANDOMENICO DODARO

**GIULIANO VASSALLI
TRA FASCISMO
E DEMOCRAZIA**

BIOGRAFIA DI UN PENALISTA
PARTIGIANO (1915-1948)

PROLOGO

1. *Passione politica di un uomo di legge*. Con queste sintetiche parole, che compongono il titolo del saggio introduttivo della prestigiosa collezione dei *Discorsi parlamentari* di Alfredo Rocco, è lo stesso Giuliano Vassalli a suggerirci la formula che meglio sintetizza e spiega la ricca trama attraverso la quale si dipana la sua vicenda personale, nonché i valori e i sentimenti che ne hanno orientato la traiettoria nell'intero arco della sua lunga esistenza. Anch'egli, come Rocco, pur nella diversità delle prospettive ideologiche, fu « giurista e politico nel medesimo tempo e a pieno titolo », sensibile nel cogliere il fluire degli eventi e abile a « trasferire in norme di legge determinati principi o determinate vedute » attraverso una capacità di *problem solving* improntata non a rigidi schematismi teorici, ma al registro della ragionevolezza pratica ⁽¹⁾.

Icona di una generazione di giovani giuristi costituenti, protagonisti della storia dell'Italia repubblicana, precursore della seconda generazione della “penalistica civile” del XX secolo ⁽²⁾, Vassalli costituisce una delle figure-chiave per la comprensione degli sviluppi

⁽¹⁾ G. VASSALLI, *Passione politica di un uomo di legge*, in Alfredo Rocco. *Discorsi parlamentari*, Bologna, Il Mulino, 2005, rispettivamente pp. 13 e 68.

⁽²⁾ Conf. P. CAPPELLINI, 'Inconscio inquisitorio' e regimi autoritari: un collegamento necessario?, in *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processual-penalistica italiana*, a cura di L. Garlati, Milano, Giuffrè, 2010, p. 23. L'espressione “penalistica civile” è stata coniata da Mario Sbriccoli nel saggio *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra otto e novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », II (1973), p. 607 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, Giuffrè, 2009, p. 725 e ss. Dello stesso autore si veda *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Bari-Roma, Laterza, 1990, p. 147 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffrè, 2009, p. 505.

della cultura penalistica italiana nel passaggio dalla dittatura alla democrazia costituzionale.

Per fare una storia della cultura, le potenzialità dell'approccio biografico all'interpretazione delle questioni storico-giuridiche, che hanno segnato la prima metà del Novecento, sono parse superiori a quelle di una tradizionale analisi dottrinale di leggi e opere scientifiche, più congeniale forse a una mera storia di idee ⁽³⁾. L'unione di elementi personali e impersonali nella narrazione della storia del biografato tra 1915 e il 1948 — considerati parimenti come potenti fattori di condizionamento dei percorsi degli individui ⁽⁴⁾ — ha permesso di analizzare le scelte di Vassalli che hanno dato forma alla sua azione nel campo scientifico, accademico, istituzionale e politico, nel rapporto con il contesto, riportando la comprensione della cultura penalistica a quanti, come lui, « sono stati protagonisti delle sue vicende, come “intellettuali” e nei legami con il potere » ⁽⁵⁾.

2. Storicizzare il giudizio su Vassalli in relazione a temi storico-giuridici tuttora controversi (fascistizzazione delle facoltà giuridiche, dei docenti e della dottrina di diritto penale; contributo dei penalisti alla resistenza e alla discussione sulla giustizia di transizione e ai grandi temi della fase costituente) non è impresa semplice.

La letteratura storica ci parla di Vassalli, dopo la fine della dittatura, in relazione, per lo più, al ruolo arcinoto di combattente per la libertà e la dignità dello Stato, al fianco di Sandro Pertini, nella resistenza romana; e riferisce le posizioni assunte nel partito socialista dalla corrente giovanile

⁽³⁾ Per un'analisi del pensiero vassalliano si vedano, limitatamente alle opere di carattere generale: G. VASATURO, *I principi del diritto penale nella dottrina di Giuliano Vassalli*, Roma, Aracne, 2011; F. PALAZZO, *Giuliano Vassalli: perché legge e giustizia penale non si separino*, in *Giuliano Vassalli*, a cura di F. Palazzo, Bari-Roma, Laterza, 2010, p. X e ss.; Id., voce *Giuliano Vassalli*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 663 e ss.; Id., voce *Vassalli, Giuliano*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 413 e ss.; G. CHIODI, voce *Giuliano Vassalli*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 98, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2020, p. 409 e ss.

⁽⁴⁾ V. SGAMBATI, *Le lusinghe della biografia*, in « Studi storici », XXXVI (1995), 2, p. 402.

⁽⁵⁾ I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, *Presentazione. Per un diritto fatto da uomini*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. VII.

da lui capeggiata sulle grandi questioni politiche e istituzionali che si agitavano all'epoca attorno alla ricostituzione dello Stato, umiliato dalla ventennale dittatura e distrutto dalla guerra.

Un certo *understatement* o pudore a parlare di sé, del proprio passato, specie dell'impegno nella lotta di liberazione, fu per tantissimi anni avvertito da Vassalli. La sua memoria storica era sovrastata dal pensiero dei compagni caduti, al punto da « rendere non degna di memorie la vita dei sopravvissuti », ed era, altresì, permeata dalla consapevolezza « dell'incommensurabile distanza fra l'impegno e l'apporto, oltre che il sacrificio » di chi, come lui giovane borghese, combatté in città e di chi lo fece sulle montagne ⁽⁶⁾.

Episodi e vicende della guerra di liberazione hanno contribuito alla costruzione di un'immagine di Vassalli dai contorni eroici, a farne un simbolo della resistenza, dominato dal valore etico dell'azione quale completamento di un pensiero speculativo e politico.

« Questi “nostri” giovani — ricordò Sandro Pertini — noi li abbiamo conosciuti nelle ore più difficili quando in Roma ferveva la lotta contro il nazifascismo; e se allora il nostro partito ha saputo mantenersi in piena luce lo si deve soprattutto a loro che compresero subito la necessità e il dovere di scendere decisamente sul terreno dell'azione » ⁽⁷⁾.

Le successive tappe di una straordinaria carriera professionale e istituzionale hanno finito per fare di Vassalli una sorta di modello ispirazionale. Ne è una riprova la quantità di memoriali, necrologi, ricorrenze e ricordi personali, nonché l'attività convegnistica celebrativa con cui politici, accademici, avvocati, magistrati e comuni cittadini vollero dopo la sua morte ricordarlo, onorarlo e rendergli testimonianze d'affetto ⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani di Mussolini. Fascisti convinti, fascisti pentiti, antifascisti*, Milano, Baldini & Castoldi, 2001, p. 214 e s. Si veda anche G. VASSALLI, *Intervista*, in B. GHIGI, *Lungo le strade della deportazione. Storie di bestie, uomini e di un esercito in ritirata*, Rimini, Ghigi, 1999, p. 167 e ss.

⁽⁷⁾ S. PERTINI, *Gioventù socialista*, in *Rivoluzione socialista* (edizione romana), 28 agosto-3 settembre 1944, ora in *Sandro Pertini. Dal delitto Matteotti alla Costituente. Scritti e discorsi: 1924-1946*, a cura di S. Caretti, Manduria, Lacaita, 2008, p. 98.

⁽⁸⁾ Complesso sarebbe provare a dar conto di tutta la letteratura venuta a cumularsi in questi anni su Giuliano Vassalli, della quale si ritiene sufficiente indicare queste principali opere. Tra i volumi che raccolgono atti di convegno, si vedano:

Insufficiente sarebbe, tuttavia, sul piano metodologico, la tentazione di affidarsi ciecamente per la ricostruzione del percorso di Vassalli sotto il regime e durante la transizione a questa letteratura dai toni sovente agiografici, o ai colloqui che si sono avuti con familiari, politici e accademici che lo hanno conosciuto, oppure alla sua autobiografia inedita e incompiuta, che è stata recentemente scoperta tra le carte conservate dalla famiglia, così come basarsi sulla massa delle sue pubblicazioni note e meno note, sempre dense di ricordi personali, dettagliatissimi, su personaggi e avvenimenti.

Guardare dentro queste testimonianze è servito a conoscere il periodo storico, le atmosfere, l'itinerario, gli stati d'animo e gli atteggiamenti di un giovane tra i venti e i trent'anni. Soprattutto si è rivelato utile per indirizzare la mappatura della complessa rete di relazioni nella quale si muoveva.

L'accesso a nuove fonti storiche (manoscritti di carattere scientifico, politico, commemorativo, divulgativo, documenti amministrativi, corrispondenza), rese disponibili dalla acquisizione negli ultimi

Ricordando Giuliano Vassalli, in « Storia e memoria », (2009), 2; *Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Vassalli* (Palazzo della Consulta, 16 giugno 2010), Roma, Corte Costituzionale, 2010; *Una vita per la giustizia. Giuliano Vassalli*, a cura di E. Albertario, Roma, Frabotta, 2010; *Raccolta di scritti in onore di Giuliano Vassalli*, Siracusa, ISISC, 2011; *Giuliano Vassalli. Partigiano, Ministro, Giurista, Presidente della Corte Costituzionale* (Atti della giornata in ricordo di Giuliano Vassalli a cento anni dalla nascita, 21 ottobre 2015), Genova, ILsrec, 2016; *Giuliano Vassalli nel centenario della nascita* (Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2015), Milano, Giuffrè, 2017.

Numerosi anche i contributi in rivista: M. GALLO, *Vassalli e i suoi amici*, in « Critica del diritto », (2009), 1-4, p. 7 e ss.; F. MANTOVANI, *Giuliano Vassalli*, in « Diritto penale del XXI secolo », VIII (2009), 2, p. 211 e ss.; G. MARINUCCI, *In ricordo di Giuliano Vassalli*, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », LII (2009), 4, p. 1585 e ss.; A. PACE, *Giuliano Vassalli*, in « Giurisprudenza costituzionale », LIV (2009), 5, p. 3595 e ss.; A. PAGLIARO, *Vassalli, molte vite in una*, in « Diritto penale del XXI secolo », VIII (2009), 2, p. 209 e s.; P. SEVERINO, *Giuliano Vassalli (25 aprile 1915-21 ottobre 2009)*, in « Criminalia », IV (2009), p. 17 e ss.; F. MANTOVANI, *Ricordo di Giuliano Vassalli*, in « La giustizia penale », CXV (2010), 1, c. 1 e ss.; F. PALAZZO, *La scomparsa di Giuliano Vassalli: un vuoto incolmabile per la scienza penale e la giustizia italiana*, in « Diritto penale e processo », (2010), 1, p. 1 e ss.; F. PALAZZO, *Giuliano Vassalli*, in « Diritto penale e processo », (2010), 1, p. 1 e ss.

Termine estratto capitolo

CAPITOLO I

ILLUSIONE E DISINCANTO

1. Formazione politico-culturale di Giuliano nell'ambiente variegato di casa Vassalli. Iniziale adesione al comunismo. — 2. Adesione al fascismo e avversione al nazismo negli anni della formazione universitaria. — 3. Collaborazione con i giornali universitari fascisti. — 4. Partecipazione ai Littoriali della cultura e dell'arte di Roma (1935). — 4.1. Relatore al convegno dei Prelittoriali di Dottrina generale del fascismo sul tema "Riforma della rappresentanza". — 4.1.1. Il dibattito sulla posizione della donna nella Camera rappresentativa. — 4.2. Relatore al convegno dei Prelittoriali di Politica estera e coloniale. — 5. Inizio del disincanto e presa di distanza dal fascismo.

1. *Formazione politico-culturale di Giuliano nell'ambiente variegato di casa Vassalli. Iniziale adesione al comunismo*

Giuliano Vassalli nacque a Perugia il 25 aprile 1915 (†2009) da Maria Angeloni e Filippo Vassalli.

L'infanzia e la prima adolescenza furono caratterizzate da continui trasferimenti causati dagli spostamenti lavorativi paterni. Nel 1918 la famiglia Vassalli si trasferì a Genova per seguire il padre Filippo, chiamato da Cagliari a insegnare presso la locale facoltà di giurisprudenza. Nel capoluogo ligure Giuliano iniziò all'età di cinque anni a frequentare la scuola, studiando poi dalla terza elementare fino alla prima liceo classico dai padri barnabiti presso l'Istituto privato Vittorino da Feltre. Affascinato dalle materie umanistiche, derivò uno spiccato interesse per la filosofia da un docente di eccezione, «trascinatore ed appassionato», come don Giacomo Lercaro ⁽¹⁾. Questi, che diverrà cardinale e arcivescovo di Bologna, viene ricordato anche per aver dato rifugio negli anni della Repub-

⁽¹⁾ G. VASSALLI, *Per concludere*, in *L'Università si racconta. Interviste sull'ateneo genovese*, a cura di C. Rossetti, Genova, Marietti, 1992, p. 308.

blica Sociale Italiana a molti cospiratori ed ebrei nella sagrestia e nella soffitta dove alloggiava presso la chiesa dell'Immacolata di via Assarotti ⁽²⁾.

Nel 1930 la famiglia Vassalli tornò nella Capitale, dove il padre era stato chiamato a insegnare presso la R. Università di Roma. Nell'estate, mentre i genitori stavano organizzando a Genova il trasloco, Vassalli alloggiò a Roma dal nonno materno Publio Angeloni, noto repubblicano, trasferitosi da Perugia nel 1927 per sfuggire alle persecuzioni fasciste. In questa situazione poté contare su una grande libertà di movimento. Veniva, come s'è detto, dagli studi compiuti presso la scuola privata dei Barnabiti, un ordine religioso che non aveva un liceo a Roma, e questo gli diede un alibi nei riguardi dei suoi genitori, che erano molto legati alla scuola genovese, per fortificare la scelta di iscriversi a una scuola pubblica. Vassalli si iscrisse al liceo classico Ennio Quirino Visconti, che sarà fucina di militanti e dirigenti antifascisti, dove frequentò la seconda e la terza liceale, conseguendo la maturità classica nel luglio 1932 ⁽³⁾.

Il periodo del ginnasio e del liceo riuscì a lasciare un'impronta « profonda » nel percorso intellettuale di Vassalli, aprendolo alla conoscenza e alla riflessione sui « grandi problemi della vita, del mondo, del pensiero, della società » attraverso lo studio appassionato della storia e della filosofia. Ed è proprio attorno ai quindici, sedici anni, che, anche in ragione di alcune importanti vicende familiari, che saranno in seguito riferite, iniziò a coltivare il sogno della repubblica, a nutrirsi, sia pure in modo confuso e rudimentale, dei valori del socialismo, *in primis* libertà e giustizia sociale, e a maturare sentimenti ostili alla dittatura ⁽⁴⁾. Alla ricerca di un'identità politica, Vassalli guardò con vivo interesse, dapprima, al comunismo, fino ai primi anni dell'università, secondo una tendenza che andava diffondendosi allora tra i giovani, vuoi per gusto rivoluzio-

⁽²⁾ C. BRIZZOLARI, *Un archivio della Resistenza in Liguria*, Genova, Di Stefano, 1984, pp. 103 e 387.

⁽³⁾ La vicenda è raccontata da G. VASSALLI, *Discorso di apertura*, in *Antifascismo e resistenza nei licei e all'Università di Roma. Incontro con i protagonisti*, Roma, Anppia, 1994, p. 8.

⁽⁴⁾ G. VASSALLI, *Discorso di apertura*, cit., p. 11.

nario vuoi come risposta alla crisi economica e della civiltà capitalistica ⁽⁵⁾.

« Io nutrivò idee estremistiche », ricordò Vassalli. « Se mi fossi dovuto definire ero un comunista estremista, un trozkista. Ciò significava essere per la rivoluzione, per il cambiamento radicale del sistema sociale e, nel tempo stesso, essere contro Stalin » ⁽⁶⁾.

Per i giovani nati sotto la dittatura, come Vassalli, che si affacciavano alla vita adulta e cominciavano a interessarsi di politica, il cammino per l'acquisizione di un'autonomia di giudizio fu, tuttavia, tutt'altro che semplice. L'informazione e la cultura erano assoggettate a un rigido controllo e la popolazione era inquadrata più o meno forzatamente in organizzazioni di massa, fin dalla più tenera età. Pertanto, l'adesione al fascismo, per ampie fasce di giovani che non avevano mai sperimentato la democrazia, rappresentava lo sbocco naturale e ordinario di un itinerario culturale, fortemente ricercato dal regime e confortato, o quantomeno non contrastato, dagli adulti in un'atmosfera rarefatta di consensi, accettazione rassegnata e silenzi attorno a un sistema di potere consolidato da una lunga pratica di governo e avviato, si diceva, verso un radioso avvenire che avrebbe raggiunto il traguardo del secolo ⁽⁷⁾.

Anche Vassalli ebbe nei confronti del fascismo sentimenti e posizioni non sempre lineari in ragione, probabilmente, anche di fattori sia familiari che ideologici.

Il contesto di casa Vassalli, pur nel complesso animato da una cultura liberale, non era in grado di offrire una direttiva politica unitaria e univoca.

La famiglia, seppur profondamente scossa nella metà degli anni Venti dal sangue sparso dai seguaci di Mussolini ⁽⁸⁾, nutriva atteggiamenti differenti nei confronti del potere costituito. Lo stesso

⁽⁵⁾ Sull'attrattività del comunismo per i giovani nell'Italia fascista, cfr. L. MANGONI, *L'interventismo della cultura*, Torino, Aragno, 2002, p. 284 e ss.

⁽⁶⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 210.

⁽⁷⁾ R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione*, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 12 e s.

⁽⁸⁾ Nitido è il ricordo di Vassalli che le famiglie di professori dell'ateneo ligure, tra le quali era nato uno stretto legame di amicizia, « erano completamente imbevute dalla tragedia rappresentata dalla scomparsa dell'onorevole Giacomo Matteotti. Non si

Vassalli, nel descrivere la propria vita e la propria infanzia, non esitò a distinguere nettamente l'ambiente materno da quello paterno.

La famiglia paterna apparteneva all'antica media borghesia romana. Cattolica, vicina agli ambienti papalini, coltivava una concezione fortemente laica dello Stato. Leale e rispettosa verso lo Stato monarchico italiano, poteva essere considerata « patriottica in senso lato ». Dal punto di vista politico non c'era nessun impegno particolare ⁽⁹⁾.

Il padre di Vassalli, Filippo, era un illustre docente universitario (di Diritto romano prima, di Diritto civile poi) e un eminente avvocato. Uomo di formazione e mentalità liberale, si era sempre tenuto lontano dalla attività politica in senso stretto. Pur senza dichiararsi mai fascista, aveva scelto di servire lo Stato e continuò a farlo, in ruoli di primo piano, anche dopo che il Paese fu sottomesso a un regime totalitario. Non ricoprì mai, né sollecitò, alcuna carica nel regime ⁽¹⁰⁾. Quando, nel 1931, fu imposto ai docenti il vergognoso giuramento di fedeltà, egli accondiscese all'imposizione per non perdere la cattedra, come peraltro fecero in maniera massiccia

accettava l'idea che un deputato dell'opposizione potesse essere rapito vicino alla propria abitazione in Roma e non se ne sapesse più nulla. [...] nelle nostre famiglie non si parlava d'altro ». In età adulta Vassalli si cimentò con lo studio degli scritti giuridici e politici del martire socialista, avvicinandosi ad esso come a una « figura sacra, resa tale dal sacrificio », G. VASSALLI, *Gli scritti giuridici di Giacomo Matteotti*, in G. MATTEOTTI, *Scritti giuridici*, a cura di S. Caretti, Pisa, Nistri-Lischi, 2003, ora in Id., *Ultimi scritti*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 661 e ss. e Id., *Il primato del Parlamento*, in « Critica Sociale » del 10 giugno 2017, p. 7 e ss.

« Poi — prosegue Vassalli a raccontare — vi fu la sequenza degli attentati a Mussolini (da quello di Violet Gibson a Roma nel 1925 quando Mussolini stava partendo per la Libia) e ricorderò sempre le urla d'orrore di mia madre alla notizia della fine che a Bologna era stata riservata, sul luogo stesso dell'attentato, al giovanissimo Anteo Zamboni », in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. Mussolini.

⁽⁹⁾ Ricorda Vassalli che il nonno paterno, che era ingegnere delle ferrovie, volle che « tutti i figli studiassero esclusivamente nelle scuole pubbliche e non nelle scuole dei preti, ritenendo con questo di affermare la laicità e la lealtà verso lo Stato italiano », G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 208.

⁽¹⁰⁾ L. BIOCCHI, *Termine estratto capitolo la reinvenzione del ruolo*

CAPITOLO II

EQUILIBRISMI E COMPROMESSI

1. Francesco Carnelutti e l'avvio della carriera accademica di Vassalli presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sotto la guida di Giacomo Delitala. — 2. Schedatura di Giacomo Delitala nel Casellario politico centrale del Ministero dell'interno. — 3. Crisi del modello liberale di diritto penale nella scienza giuridica europea degli anni Trenta del Novecento. — 4. Conferenza di Edmund Mezger all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sulla novella penale tedesca del 1935. — 5. Reazione della scienza penalistica italiana di fronte all'abolizione del divieto di analogia nel codice penale tedesco. — 6. Vassalli a Berlino per studiare la riforma penale tedesca in materia di analogia. — 7. Critica vassalliana all'abolizione del divieto di analogia *in malam partem* nel Codice penale del Reich (1937). — 8. Nomina ad assistente volontario alla cattedra di Diritto penale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. — 9. Partecipazione alla Segreteria organizzativa del I Congresso internazionale di criminologia (Roma, 1938). — 10. Partecipazione alla Segreteria organizzativa del Convegno italo-germanico sul diritto razziale (Vienna, 1939). — 10.1. Accuse di collusione con il regime durante gli anni della Repubblica e verdetto assolutorio del giurì d'onore della Camera dei deputati (1971). — 11. Vassalli e la questione razziale.

1. *Francesco Carnelutti e l'avvio della carriera accademica di Vassalli presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sotto la guida di Giacomo Delitala*

Vassalli si laureò il 1° luglio 1936 con lode in Diritto penale con una tesi sul *Contributo alla determinazione della natura giuridica del reato di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice (art. 388 c.p.)* ⁽¹⁾. Relatore fu Arturo Rocco (Napoli, 1876 – Roma, 1942).

Ricordò Vassalli che, nell'alternativa tra laurearsi in Diritto penale o in Diritto amministrativo, a spingerlo verso il penale fu Francesco Carnelutti, che era amico del padre. Questi volle poi

⁽¹⁾ La tesi è conservata presso la Biblioteca alessandrina della "Sapienza" Università di Roma.

anche scegliere l'argomento della tesi: la tutela penale dell'autorità del giudicato ⁽²⁾; tema di cui Carnelutti si era occupato in sede di elaborazione del progetto di riforma del Codice di procedura civile del 1926, il quale già conteneva alcune proposte che sarebbero state recepite nell'art. 388 c.p.

L'elaborato finale di Vassalli ottenne la dignità di stampa e venne pubblicato nel 1938 come volume monografico con il titolo *La mancata esecuzione di provvedimento del giudice. Contributi all'interpretazione dell'art. 388 del codice penale*, Utet, Torino.

Immediatamente dopo la laurea, il percorso lavorativo di Vassalli appare già chiaramente tracciato da una tradizione familiare, che lo porta a intraprendere, sulle orme e con l'aiuto del padre, le prime tappe della carriera accademica, che ha inizio all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano presso la cattedra di Diritto penale di Giacomo Delitala.

Fu sempre Carnelutti a suggerire a Vassalli di lasciare Roma ⁽³⁾, ponendogli in modo categorico un'alternativa: andare da Nino Levi a Genova (Venezia, 1894 — Milano, 1941) o da Giacomo Delitala a Milano (Sassari, 1902 — Milano, 1972).

Fu solo la stima per questi due giovani professori, che considerava « i due maestri dell'avvenire del diritto penale, i due giuristi più interessanti » ⁽⁴⁾ o concorsero anche altre ragioni ad accordare loro la preferenza rispetto al più potente Rocco, il quale all'epoca poteva ancora essere considerato « arbitro quasi assoluto delle sorti del diritto penale in Italia » sia a livello scientifico che concorsuale ⁽⁵⁾?

Carnelutti, solo pochi anni prima, nel 1929, peraltro, aveva difeso il valore scientifico di Rocco, tributandogli il merito di aver dato al diritto penale, mediante il metodo tecnico-giuridico una « mirabile

⁽²⁾ G. VASSALLI, *Giacomo Delitala*, in « La giustizia penale », LXXVIII (1973), 1, c. 175 e ss., ora in « Diritto penale del XXI secolo », VII (2008), 2, p. 157.

⁽³⁾ Ivi, p. 158.

⁽⁴⁾ Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. Francesco Carnelutti.

⁽⁵⁾ Descrive in questi termini il profilo di Arturo Rocco un giovane Giacomo Delitala, fortemente preoccupato per le sue possibilità di successo al concorso alla libera docenza, v. lettera a padre Gemelli del 7 agosto 1927, in Università Cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 964, prof. G. Delitala.

inquadratura [...] nel quadro della teoria generale » (6). Sennonché, il giurista napoletano, nel 1936, appariva probabilmente come uno studioso che aveva ormai in qualche modo esaurito la vocazione. La produttività scientifica, già interrotta durante la parentesi politico-legislativa, proseguì successivamente a ritmi molto lenti (7), con una parsimonia che « rasenta[va] l'agrafia » (8). Inoltre, Rocco aveva all'epoca già due giovani assistenti volontari, Tullio Delogu e Ugo Baglivo (9).

Levi e Delitala, al contrario, erano due docenti di ruolo, brillanti e talentuosi, nel pieno dell'attività scientifica e con tutta la carriera davanti.

Delitala, in particolare, era invidiato alla Cattolica di Milano e conteso da altri prestigiosi atenei italiani (10). Poco più che trentenne, era già uno stimato giurista, autore, oltre che di una vasta produzione scientifica, di uno dei testi che sarebbe divenuto un classico della letteratura penalistica italiana del secolo scorso, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Cedam, Padova, 1930. Cultore del tecnicismo, dimostrò sin dai primi lavori autonomia scientifica e capacità di reagire agli eccessi del dogmatismo concettuale e di fondere il rigore del tecnico con l'interesse filosofico e politico del giurista (11). Carnelutti conosceva bene e stimava Delitala, del quale aveva, peraltro, curato la recensione del libro *Il divieto della refor-*

(6) F. CARNELUTTI, *Il tecnicismo giuridico*, in « Nuovi studi di diritto, economia e politica », II (1929), p. 119. Apprezzamento ribadito in F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, Cedam, 1930, ove definisce il libro *L'oggetto del reato* di Rocco « per molti aspetti, una delle opere migliori non tanto del diritto penale, quanto della scienza generale del diritto » (p. 10).

(7) L. GARLATI, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell'Italia liberale*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma, RomaTrE-Press, 2015, p. 192.

(8) L'espressione è di G. MAGGIORE, *Arturo Rocco e il metodo « tecnico-giuridico »*, in *Studi in memoria di Arturo Rocco*, I, Milano, Giuffrè, 1952, p. 4, il quale ascrive l'isterilimento scientifico di Rocco, con velenosa critica, al metodo da lui stesso propugnato.

(9) Per un breve profilo biografico di Baglivo si veda la nota 26 del prologo.

(10) Si veda la lettera di Marco Tullio Zanzucchi per il rettore padre Agostino Gemelli del 10 giugno 1934, dalla quale emerge un forte interessamento per Delitala da parte dell'Università di Bologna, in Università Cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 964, prof. G. Delitala.

(11) G. VASSALLI, *Giacomo*, cit., p. 151.

matio in pejus nel processo penale, Vita e Pensiero, Milano, 1927⁽¹²⁾, ed era stato membro della sua commissione del concorso a cattedra.

Sul piano politico, poi, vi erano buone ragioni che poterono consigliare a Vassalli di non stringere stretti legami accademici con un giurista di regime, profondamente compromesso con un sistema di potere e con un'ideologia autoritari, dai quali aveva deciso di prendere le distanze, e di aggregarsi, invece, a una scuola più affine alle sue inclinazioni culturali. D'area socialista erano all'epoca sia Levi⁽¹³⁾ che, come vedremo, Delitala.

Tra i due la scelta alla fine cadde su Delitala⁽¹⁴⁾, che appariva in grado di dare maggiori garanzie circa la possibilità di farsi stabilmente carico della sua formazione e della carriera:

« Nino Levi lo conoscevo bene. Era amico di mio padre, proveniva da una brillante esperienza universitaria in Sardegna... e con lui e i suoi cari ci vedevamo spesso l'estate [...] ma la vita di Nino Levi era molto movimentata: viveva a Milano ed insegnava all'università di Genova. Scelsi così Delitala, che non conoscevo personalmente, egli mi accolse molto simpaticamente »⁽¹⁵⁾.

(12) CARNELUTTI nella recensione definì il giovane autore « degno di militare in quella brigata di giuristi pensosi, che [...] tiene alto l'onore della Sardegna anche nel campo del diritto »; e pur dichiarandosi non persuaso della tesi fondamentale del libro, ammise che « il dissenso non mi ha tolto il diletto della lettura, che proviene appunto dalla vastità dell'orizzonte », pregio non tanto dell'argomento, « quanto dello scrittore », capace di sollevare « nella nobiltà del volo gli argomenti più modesti », F. CARNELUTTI, *Reformatio in pejus*, in « Rivista di diritto processuale civile », IV (1927), 1, p. 181 e ss.

(13) E. MURA, voce *Levi, Nino*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1178 e s.

(14) Il legame con Delitala non si interromperà nemmeno dopo che Rocco manifestò a Vassalli il desiderio di poterlo avere tra i suoi assistenti. La notizia emerge da una lettera del 13 luglio 1938, in cui il Maestro spiega al giovane allievo le ragioni che consigliavano di dare al penalista romano « questa soddisfazione » per la migliore riuscita della sua carriera universitaria. Da tenere in debita considerazione sarebbero « non solo l'influenza di Rocco per la cattedra che copre e per l'autorità del nome », ma anche la circostanza che « fino a quando sarà vicino a me incontrerà la ostilità irragionevole [...] di Giulio Vassalli, b. Corrispondenza,

CAPITOLO III

CARRIERA E POLITICA

1. Primo incarico di insegnamento presso l'Università di Urbino (1938) e prima partecipazione al concorso a cattedra (1939). — 2. Scoppio della guerra e inizio dell'attività politica clandestina nell'Upi di Roma (1939). — 3. Chiamata alle armi e assegnazione alla Commissione italiana per l'armistizio con la Francia. — 4. Concorso per l'abilitazione alla libera docenza (1940). — 5. *Excursus*. La facoltà giuridica pavese, crocevia di penalisti fascisti e antifascisti. — 5.1. Giulio Battaglini, penalista di regime. — 5.1.1. Fedeltà al fascismo sotto la Repubblica sociale italiana. — 5.1.2. Il calvario umano e accademico nel dopoguerra. — 5.2. Giulio Paoli, antifascista esiliato a Pavia. — 6. Incarico di insegnamento presso la R. Università di Pavia (1942). — 7. Concorso alla cattedra di diritto penale (1942). — 8. Nomina a professore straordinario di Diritto penale presso la R. Università di Padova e trasferimento alla R. Università di Genova.

1. *Primo incarico di insegnamento presso l'Università di Urbino (1938) e prima partecipazione al concorso a cattedra (1939)*

La vittoria di Tancredi Tullio Delogu al concorso per professore di ruolo presso l'Università di Camerino (8 novembre 1938) e la sua successiva chiamata come professore straordinario dalla R. Università di Macerata, costrinse l'ateneo urbinato a provvedere con urgenza alla assegnazione degli incarichi degli insegnamenti del Diritto penale e della Procedura penale, rimasti scoperti. Già il 14 novembre 1938 la facoltà giuridica propose al Ministero come destinatario degli incarichi Giuliano Vassalli « cultore di riconosciuta competenza nella disciplina » ⁽¹⁾. Vassalli prestò ivi ininterrottamente servizio per tre anni, fino al termine dell'a.a. 1940-1941, come incari-

⁽¹⁾ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, *Verballi della Facoltà di Giurisprudenza dall'anno accad. 1937.38*. XVI.

cato di Diritto penale e di Procedura penale ⁽²⁾. In occasione della presa di servizio, il 6 dicembre 1939, Vassalli prestò, per la prima volta, giuramento di fedeltà al re e al regime fascista ⁽³⁾ e si iscrisse all'Associazione fascista della scuola ⁽⁴⁾. Presso l'ateneo marchigiano tenne, altresì, nei primi due anni accademici il corso di Diritto penale e processuale del lavoro per la locale Scuola sindacale, istituita nell'a.a. 1935-1936 dal Ministero delle corporazioni, e intitolata al nome di Filippo Corridoni ⁽⁵⁾.

A Urbino Vassalli coltivò riservatamente rapporti personali con altri colleghi antifascisti, come Carlo Bo, Mario Stolfi, Fabio Cusin e conobbe Vezio Crisafulli, all'epoca magistrato in Roma e incaricato di Diritto costituzionale nella stessa Università ⁽⁶⁾.

Nel 1939 pubblicò la monografia *Appunti sulla estinzione del reato. I. — La nozione di punibilità*, Tipografia consorzio nazionale, Roma, versione provvisoria de *La potestà punitiva* del 1942, in cui si trovavano già integralmente svolte le principali tesi e argomentazioni

⁽²⁾ Certificazione rilasciata dal rettore dell'Università degli studi di Urbino del 1° ottobre 1971, in Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, *Fascicolo personale di Vassalli Giuliano*.

⁽³⁾ *Processo verbale di prestato giuramento*, in Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, *Fascicolo personale di Vassalli Giuliano*.

L'art. 83 del r.d.l. 31 agosto 1933, n. 1592 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" obbligava al giuramento anche i professori incaricati d'insegnamenti ufficiali: « I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi istituti d'istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente: Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio ».

⁽⁴⁾ Autodichiarazione di G. VASSALLI (senza data), in Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), fascicoli docenti, fascicolo di Giuliano Vassalli.

⁽⁵⁾ "Notizie sull'operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuliano Vassalli", documento allegato alla domanda per la libera docenza, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502.

⁽⁶⁾ Cfr. il testo della deposizione scritta di Giuliano Vassalli nel procedimento di epurazione a carico di Vezio Crisafulli, p. 1, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Post-Resistenza e Post-Epurazione.

contro la concezione autoritaria del potere punitivo teorizzata dal regime (7).

Con questa monografia Vassalli si presentò, all'età di ventiquattro anni, al concorso per professore di ruolo presso la R. Università di Sassari, il primo a essere bandito esclusivamente per la cattedra di Diritto penale, dopo che il decreto Bottai aveva inserito nella tabella concernente gli insegnamenti fondamentali della laurea in giurisprudenza la Procedura penale come materia autonoma dal Diritto penale (8).

Vassalli non vinse ma venne giudicato maturo all'unanimità dalla commissione giudicatrice, composta da Vincenzo Manzini, Giuseppe Maggiore, Ottorino Vannini, Biagio Petrocelli, e dal suo maestro Giacomo Delitala. Ricevette un giudizio lusinghiero:

« Il candidato presenta diverse pubblicazioni, che, per essere egli giovanissimo, attestano già da sole del suo fervore per gli studi e della prontezza del suo ingegno. Fra esse meritano particolare menzione: “La mancata esecuzione di provvedimento del giudice”, che denota larga preparazione anche in altre branche del diritto, quali il diritto civile e quello processuale; “La tutela penale del credito nel progetto Vaticano”, in cui sono degne di nota le pagine sulla pena esecutiva; e soprattutto l'ultima, su “La nozione di punibilità” che la commissione non può valutare nella sua interezza, ma che già nella parte che è stata presentata in termini agli effetti del concorso, per la larghezza della impostazione e l'approfondimento dell'indagine rivela nel candidato spiccate doti costruttive, indipendenza di giudizio, robustezza di ingegno. Né va infine trascurato il lavoro: “Nullum crimen sine lege” che, pur avendo carattere informativo, è tuttavia anch'esso degno di nota per la completezza dell'indagine e la ricchezza dell'informazione. Sembra pertanto alla Commissione che questo candidato, ancorché giovanissimo, sia degno di considerazione e di incoraggiamento per le attitudini alla costruzione, la vasta cultura ed il sicuro possesso del metodo che i suoi scritti fin da ora denotano ».

(7) Delitala, invero, ne sconsigliò la pubblicazione (« reputo — tutto sommato — che forse sarebbe opportuno non anticipare per ora neppure in parte la pubblicazione del lavoro: in modo particolare, quella degli schemi dei diversi capitoli che la impegnerebbero in enunciazioni che potrebbero in seguito apparirle inesatte »), invitando il giovane allievo a confrontarsi con il padre, « che è certo migliore consigliere di me », cfr. lettera di Delitala a G. Vassalli del 26 maggio 1939, altresì, le lettere del 14 maggio 1939 e del 15 giugno 1938, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Giacomo Delitala.

(8) R.d. 30 settembre 1938, n. 1652 *Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario*.

All'esito del concorso vennero designati vincitori Vincenzo Cavallo e Francesco Alimena. Vennero assegnati solo due dei tre posti disponibili, non essendosi potuta formare una maggioranza per il terzo ⁽⁹⁾. Vassalli conseguì un voto per la terna ⁽¹⁰⁾.

2. *Scoppio della guerra e inizio dell'attività politica clandestina nell'Upi di Roma (1939)*

Con lo scoppio della guerra negli ambienti della gioventù intellettuale si moltiplicarono le aggregazioni spontanee delle varie correnti interessate all'organizzazione dell'antifascismo nel Paese. In un quadro ideologico ancora confuso, esse condividevano il sogno di un Paese nuovo, radicalmente rinnovato nella politica e nelle strutture rispetto al quadro dell'Italia sia fascista che liberale.

Vassalli, che aveva ormai imboccato con decisione la strada della militanza socialista, iniziò in quegli anni a partecipare alle riunioni clandestine di questi piccoli gruppi, con i quali riuscì a mantenere i collegamenti anche dopo che fu chiamato alle armi nel giugno 1940 ⁽¹¹⁾.

Con Vezio Crisafulli, incontrato più volte in occasione dei viaggi a Urbino e a Roma, si consolidarono, oltre che sentimenti di stima e amicizia, anche legami di « vera e propria colleganza di idee e di sentimenti politici ».

« Nel 1941 entrambi giudicammo giunto il momento di iniziare una vera e propria attività antifascista clandestina e intensificammo i contatti

⁽⁹⁾ Vennero giudicati maturi all'unanimità i seguenti candidati non ternati, ossia Giuliano Allegra, Girolamo Bellavista, Vincenzo Cavallo, Enrico Contieri, Giovanni Musotto, Stefano Riccio, Giuliano Vassalli; immaturi: Domenico Caiazzo, Salvatore Cicala, Rosario Coco, Giuseppe Guarnieri, Aristide Manassero, Girolamo Penso.

⁽¹⁰⁾ *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla cattedra di diritto penale nella R. Università di Sassari (Roma, 31 ottobre 1939)*, in *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale*, II, n. 12 del 21 marzo 1940, in ACS, MPI, DGIS, I, *Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954)*, b. 239.

⁽¹¹⁾ In una lettera del 27 settembre 1971, il dottor Aldo Monaco, segretario generale della Corte costituzionale, riferisce che Vassalli partecipò a una

CAPITOLO IV

ANALOGIA E LEGALITÀ

1. Aperture all'analogia della legge penale sfavorevole nella scienza giuridica italiana. — 1.1. Concezione antiformalistica di Francesco Carnelutti. — 1.2. Concezione formalistica di Norberto Bobbio. — 1.3. Concezione realistica di Francesco Antolisei. — 1.4. Concezione politica di Giuseppe Maggiore. — 1.4.1. Giuseppe Maggiore, penalista di regime. — 2. Mobilitazione della scuola milanese in difesa del fondamento liberale del divieto di analogia della legge penale sfavorevole. — 3. La concezione autoritaria del principio di legalità nell'opera di Biagio Petrocelli. — 3.1. Biagio Petrocelli, penalista di regime. — 3.2. La questione dell'analogia nella concezione autoritaria della legalità. — 4. Indicatori della torsione autoritaria della legalità "fascista". Statuti differenziati della legalità: cittadini, cospiratori e nativi delle colonie.

1. *Aperture all'analogia della legge penale sfavorevole nella scienza giuridica italiana*

Il dibattito sull'analogia in materia penale si era fatto oramai vivacissimo in non pochi paesi dopo la grande riforma tedesca. Anche in Italia, ove la questione pareva da gran tempo ormai sopita, riprese vigore a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta.

Una ristretta minoranza di studiosi, molto autorevoli, sulla base di una differente lettura della crisi che stava attraversando il diritto e problematizzando le ragioni politiche e teoriche sottostanti al tradizionale divieto *nullum crimen sine lege*, si rese fautrice di una moderata apertura all'analogia sfavorevole, quale via necessaria per affrontare le nuove sfide poste dai mutamenti sociali e dall'evoluzione dello Stato moderno, con particolare riferimento al rapporto tra legge e giudice penale.

Le proposte, pur muovendo in direzione opposta, le une per estendere, le altre per contenere la discrezionalità giudiziaria, si mantennero all'interno dell'orizzonte valoriale del positivismo giuridico liberale.

Solamente nella posizione estrema di Maggiore l'abolizione del divieto di analogia puntava dichiaratamente al sovvertimento politico della forma di stato in senso totalitario.

1.1. *Concezione antiformalistica di Francesco Carnelutti*

Carnelutti, nel corso di una conferenza, già menzionata, tenuta il 14 marzo 1935 all'Università cattolica di Milano sulla posizione del diritto penale di fronte alle lacune dell'ordinamento, mosse alla tradizionale concezione della legalità penale e al divieto di analogia una critica impietosa da un punto di vista di politica del diritto. Nella tesi esposta si ritrovano assonanze con le teorizzazioni antiformalistiche allora in voga, specie fuori dall'Italia, tese a ricercare fuori dall'ordinamento giuridico nuove fonti del diritto ⁽¹⁾.

Il *nullum crimen*, riflesso del monopolio legislativo del diritto, ancorato all'illusione di un legislatore onnisciente, fa sì che negli ordinamenti attuali si verifichi un fenomeno di ipertrofia della legislazione penale, che mette in crisi la funzione regolativa del diritto e la certezza dei rapporti giuridici. Nel contempo, precludendo al giudice di colmare eventuali vuoti di disciplina attraverso la creazione di nuove norme, non consente di soddisfare esigenze di tutela di fronte ad atti socialmente dannosi non incriminati a livello legislativo, ma sentiti come tali dalla collettività.

Contro la crisi del diritto non vi sarebbe altro rimedio che un ripensamento dei rapporti tra legislatore e giudice penale, che, pur nella immutata considerazione della legge scritta come architrave del sistema delle fonti del diritto penale, apra alla possibilità di punire mediante analogia ⁽²⁾.

La certezza giuridica e con essa la funzione normativa del diritto non sarebbero dall'analogia sacrificate, dal momento che « quegli

⁽¹⁾ Da lì a breve Carnelutti abbandonerà il positivismo giuridico per volgere, con il noto saggio *Metodologia del diritto*, Padova, Cedam, 1939, al diritto naturale, v. M. ORLANDI, voce *Carnelutti, Francesco*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I. Bologna, Il Mulino, 2013, p. 457.

⁽²⁾ F. CARNELUTTI, *L'equità nel diritto penale*, in « Rivista di diritto processuale civile », XII (1935), 2, p. 116.

stessi principi che dalla legge ricava il giudice li può dedurre il cittadino medesimo » ⁽³⁾.

1.2. *Concezione formalistica di Norberto Bobbio*

La posizione di Bobbio era senza dubbio la più lontana, anzi l'unica apertamente diretta a contrastare sul piano teorico le tendenze metodologiche antiformalistiche dell'epoca ⁽⁴⁾. Rivolta a garantire la certezza del diritto attraverso una rigorosa difesa della legalità giuspositivistica, vedeva nell'analogia, intesa secondo una concezione molto restrittiva, un possibile rimedio contro l'arbitrio del giudice.

Nel saggio *L'analogia e il diritto penale* (1938) ⁽⁵⁾ Bobbio considera l'analogia come un procedimento logico e avalutativo, attraverso il quale il giudice non crea su base volontaristica nuovo diritto, ma desume in via interpretativa il contenuto, non ancora rivelato, di una norma scritta attraverso la forza espansiva della sua *ratio legis*. Analogia nel diritto è unicamente *analogia legis*, identificabile con l'interpretazione estensiva che trova fondamento nell'intima razionalità del sistema positivo, e non un'inammissibile *analogia iuris* che è invece finalizzata a colmare lacune dell'ordinamento attraverso la creazione di nuove norme.

Dal punto di vista epistemologico, applicare analogicamente una norma significa — spiega Bobbio — che, date due fattispecie simili dal punto di vista della *ratio legis* (c.d. legge di validità), di cui una normativamente regolata e l'altra no, si attribuisce alla seconda la regolamentazione della prima ⁽⁶⁾. Pur dipendendo dall'identificazione, sempre opinabile, della ragione sufficiente comune ai due casi

⁽³⁾ Ivi, p. 117. Negli anni successivi la tesi sarà convintamente ribadita in F. CARNELUTTI, *Il problema della pena*, Bellinzona, A. Salvioni & co., 1943, p. 65 e s.

⁽⁴⁾ L. FERRAJOLI, *Prefazione*, in N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto* (1938), Milano, Giuffrè, 2006, p. XII.

⁽⁵⁾ Il saggio riproduce sostanzialmente il cap. XIV del libro *L'analogia nella logica del diritto*, pubblicato per la prima volta nel 1938 nella collana delle "Memorie dell'Istituto giuridico della Regia Università di Torino" (serie II, Memoria XXXVI) e riedito nel 2006 a cura di P. Di Lucia nella collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche dell'Università di Camerino per i tipi della casa editrice Giuffrè.

⁽⁶⁾ N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto* (1938), Milano, Giuffrè, 2006, p. 117.

supposti simili, trattandosi di un procedimento di mera deduzione logica, l'analogia può essere considerata un ragionamento di certezza, nel senso che garantisce la certezza della forma del ragionamento e non certo delle tesi assunte come suoi contenuti.

Sulla base del significato ristretto associato all'analogia, non vi sarebbe, dunque, alcun ostacolo né logico né tantomeno giuridico ad ammetterla nel campo penale sia *in bonam* che *in malam partem* (7).

Come è stato autorevolmente rilevato, del divieto di analogia in materia penale Bobbio non contesta la funzione di garanzia a esso comunemente attribuita, ma solo « l'inconsistenza logica che lo rende inutile e inidoneo a tale funzione » (8).

Il codice penale, nel formulare il principio di legalità all'art. 1, non è certamente l'*analogia legis* che ha voluto eliminare, bensì

« il cattivo uso dell'analogia che è in altre parole abuso del potere interpretativo, cioè quel mascherare sotto le spoglie dell'analogia un giudizio arbitrario, quel far rientrare nel suo schema ogni più iniqua e più violenta sopraffazione » (9).

Come esempi di « falsa analogia » Bobbio addita le riforme introdotte nell'Unione sovietica e in Germania. Ancorando la legalità l'una alla « conformità allo scopo rivoluzionario », l'altra al « sano sentimento del popolo », vanno al di là persino dell'*analogia iuris*, aprono la porta all'arbitrio più totale, comportando la dissoluzione del principio di legalità, nell'accezione tipica dello Stato di diritto liberale (10). Parlare a proposito di queste eversioni semplicemente come superamento del divieto di analogia vuol dire offuscare l'enorme gravità dell'attacco da esse portato al « patrimonio comune a tutte le nazioni civili » (11).

(7) Ivi, p. 538.

(8) L. FERRAJOLI, *Prefazione*, cit., p. XVII.

(9) N. BOBBIO, *L'analogia nella logica*, cit., p. 226. Rispetto alle posizioni giusfilosofiche di Bobbio forte è il dissenso manifestato da Vassalli nella *Recensione* a Norberto Bobbio, *L'analogia nella logica*, cit., p. 10.

CAPITOLO V

PUNIBILITÀ E LEGALITÀ

1. Concezione autoritaria del potere punitivo e controllo della magistratura sotto il regime fascista. — 2. Prassi e strumenti di controllo della magistratura. — 3. “Magistratura politica”: il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. — 4. L’interesse dei giovani penalisti per la questione dell’inquadramento teorico del potere punitivo. — 5. Luigi Scarano e la concezione autoritaria del diritto soggettivo dello Stato di punire. — 6. Aldo Moro, pensatore critico nella piccola comunità militante dei penalisti baresi. — 6.1. Costruzione del potere punitivo su basi individualistico-liberali. — 7. Giuliano Vassalli: il potere punitivo come potestà sovrana.

1. *Concezione autoritaria del potere punitivo e controllo della magistratura sotto il regime fascista*

A cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta tornò a essere viva e di grande attualità nell’elaborazione teorica penalistica la questione della subiettivazione della norma.

Il tema concerneva lo studio, attraverso l’estensione al diritto pubblico di concetti di teoria generale del diritto, delle situazioni che derivano ai soggetti, Stato e individuo, dalla norma giuridica, nonché dal particolare rapporto penale che si instaura tra i suddetti soggetti, avendo riguardo al momento anteriore alla posizione della norma o a quello precedente o posteriore alla sua violazione.

La teoria della subiettivazione della norma, elaborata in Germania da Karl Binding ⁽¹⁾, e di cui in Italia fu interprete l’indirizzo tecnico-giuridico attraverso l’opera precorritrice di Arturo Rocco, rappresentò il tentativo di costruire il rapporto penale coerentemente alla teoria dei diritti pubblici soggettivi, con cui condivideva un significato garantistico.

⁽¹⁾ K. BINDING, *Handbuch*, cit.

La teoria dei diritti pubblici soggettivi, dibattuta largamente, dapprima in Germania e successivamente in Italia, s'iscriveva storicamente in quella prospettiva della giuspubblicistica del secolo XIX che, vuoi attraverso la teoria dello Stato di diritto, vuoi attraverso la teoria dello Stato-persona, aveva cercato di rafforzare la posizione giuridica del cittadino di fronte allo Stato⁽²⁾. Entrambi questi indirizzi avevano come minimo comun denominatore, l'idea dello Stato come Stato legale, nonché l'idea dello Stato come fonte e garante dei diritti individuali, intesi come strumento di realizzazione di interessi personali⁽³⁾.

Nel campo del diritto penale la teoria della subiezione della norma ebbe, in definitiva, il compito di fissare i limiti della potestà punitiva dello Stato attraverso la costruzione di rapporti giuridico-penalmente coerenti a una concezione liberale del principio di legalità.

Come ha rilevato l'analisi storiografica, la suddetta teoria si rivelò, suo malgrado, inadatta a realizzare concretamente quella funzione di freno al potere statale che ambiva a esercitare. Nello sforzo di estendere al diritto penale nozioni fondamentali di teoria generale del diritto, aveva imboccato la via di un formalismo, idoneo a soddisfare esigenze di armonie sistematiche, ma incapace di porre con efficacia al centro del discorso penale le ragioni del garantismo o, tanto meno, il problema contenutistico della legalità sostanziale⁽⁴⁾.

Ridotta a una neutralità puramente metodologica, anche il fascismo poté servirsene. Alfredo Rocco, grande costruttore delle strutture istituzionali del regime e ispiratore della politica del diritto fascista⁽⁵⁾, riprese, infatti, proprio dagli studi del fratello Arturo un complesso di

(2) G. LEONE, *La scienza giuridica penale nell'ultimo ventennio*, in « Archivio penale », I (1945), 1, p. 24.

(3) F. COLAO, *L'idea*, cit., p. 303.

(4) M. SBRICCOLI, *Caratteri*, cit., p. 642. In un quadro ordinamentale a costituzione flessibile si erano esaltati i rigidi confini eretti dalla norma, magari per tenere 'fuori' l'attività dei magistrati, ma si era sorvolato su ciò che concretamente quegli steccati possono custodire 'dentro', cfr. M. PIFFERI, *Difendere*, cit., p. 748.

(5) M. SBRICCOLI, voce *Alfredo Rocco*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, Giuffrè, 2009, p. 993 e ss. Sulla figura di Alfredo Rocco si vedano: R. D'ALFONSO, *Costruire lo stato forte. Politica, diritto, economia in Alfredo Rocco*, Milano, FrancoAngeli, 2004; G. VASSALLI, *Passione*, cit., p. 13 e ss.; P. COSTA, voce *Rocco, Alfredo*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1701 e ss.

idee, già allora largamente dominanti nella scienza penalistica, relative al potere punitivo dello Stato: l'idea della titolarità del diritto soggettivo di punire in capo allo Stato-amministratore; la concezione del pubblico ministero come funzionario dello Stato, dipendente dal potere esecutivo e perciò chiamato a giocare nel processo il ruolo di parte sostanziale in rappresentanza degli interessi particolaristici del governo, sotto la direzione del ministro della giustizia ⁽⁶⁾; infine, la tesi della natura amministrativa del potere punitivo. In sostanza, secondo questa costruzione teorica, lo Stato-amministratore per realizzare la propria pretesa punitiva nei confronti del reo sarebbe tenuto a rivolgersi al giudice tramite l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di punire il reo. Una volta che abbia ottenuto detto riconoscimento, l'amministrazione eserciterebbe essa stessa il proprio diritto, controllata eccezionalmente dagli organi della giurisdizione penale. Questa, estranea alla funzione punitiva, non avrebbe altro compito che di comporre il conflitto fra il diritto di punire dello Stato-amministratore e il diritto di libertà dell'imputato ⁽⁷⁾.

Un simile patrimonio di concetti e linguaggi, depurato da ogni componente assiologico-individualistica, offrì al fascismo le basi teoriche su cui fondare, coerentemente alle proprie finalità politiche autoritarie, l'assetto dei rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo e, in particolare, la posizione di dipendenza del pubblico ministero dal ministro della giustizia.

2. *Prassi e strumenti di controllo della magistratura*

Nella radicale torsione delle strutture politico-istituzionali del diritto pubblico italiano, progettata e attuata dal fascismo per restituire allo Stato forte il pieno esercizio della sovranità, la posizione del potere

⁽⁶⁾ ART. ROCCO, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, in Id., *Opere Giuridiche*, II, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1932, p. 384.

⁽⁷⁾ Le teorie di Arturo Rocco sono espone in *Sul concetto del diritto subiettivo di punire*, in Id., *Opere Giuridiche*, III, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1933, p. 384. Sostenitori della tesi di Rocco sulla configurabilità di un diritto soggettivo dello Stato di punire furono, tra gli altri, E. MASSARI, *La norma penale*, Santa Maria C.V., Cavotta, 1913 e F. GRISPIGNI, *Corso*, cit., p. 333 e ss.

giudiziario costituiva un tassello strategico fondamentale ⁽⁸⁾. La sua attrazione nell'orbita politica del governo e in particolare del suo capo, rafforzato in modo inequivocabile dalla normazione del 1925-1926 ⁽⁹⁾, chiudeva in un cerchio perfetto un'architettura costituzionale che, attraverso un controllo totalizzante, prima sui contenuti della legge penale, che il regime poteva forgiare « a piacere » come un'arma ⁽¹⁰⁾, poi sull'interpretazione giudiziale, permetteva di prevenire contrasti e contestazioni e di realizzare un'ampia uniformità d'indirizzo tra l'azione di governo e della magistratura. Ad una politica criminale, già fortemente repressiva, veniva impresso un indirizzo massimamente eloquente nel senso del mantenimento di un controllo intransigente della società e della difesa del potere politico da ogni potenziale, remota minaccia ⁽¹¹⁾.

L'obiettivo della funzionalizzazione politica della magistratura venne realizzato dal regime attraverso un meccanismo di controllo, nel complesso, né eclatante né esplicito ⁽¹²⁾, che riproduceva ampiamente idee e soluzioni autoritarie già sperimentate dal precedente regime liberale, che, è noto, non fu mai autenticamente rispettoso dell'autonomia del corpo giudiziario ⁽¹³⁾.

Focalizzando l'attenzione sul sistema della giustizia penale ordinaria ⁽¹⁴⁾, si può ricordare che in base all'ordinamento giudiziario italiano la magistratura, nel suo complesso, era priva, a livello

⁽⁸⁾ L. LACCHÈ, *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista. Introduzione*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Roma, Donzelli, 2015, p. X e ss.

⁽⁹⁾ Mentre il capo del governo era stato collocato in una posizione di assoluta preminenza (l. 24 dicembre 1925, n. 2263 sulle « Attribuzioni e prerogative del capo del governo, Primo ministro segretario di Stato »; l. 31 gennaio 1926, n. 100 « Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche »; l. 9 dicembre 1928, n. 2693 sul Gran Consiglio del Fascismo), il Parlamento aveva visto svilito il proprio ruolo dalla l. 18 novembre 1923, n. 2444 (c.d. legge Acerbo) e dalla l. 17 maggio 1928, n. 1019, che avevano soppresso il sistema parlamentare rappresentativo e avevano riconosciuto legalmente il Pnf come partito unico.

⁽¹⁰⁾ U. CAO, *Dottrina penale fascista*, Cagliari, Società editoriale italiana, 1931, p. 6.

⁽¹¹⁾ E. DE CRISTOFARO, *Legalità*, cit., p. 1045 e s.

⁽¹²⁾ L. GARLATI, *Arturo*, cit., p. 202.

⁽¹³⁾ G. NEPPI MODONA, *La magistratura e il fascismo*, in *Fascismo e società italiana*, a cura di G. Quazza, Torino, Einaudi, 1974, p. 10.

CAPITOLO VI

RESISTENZA E RISCATTO

1. Fusione dell'Upi nel nuovo partito socialista (Psiup). — 2. La politica ciellinista del Psiup e i giovani socialisti dissidenti. — 3. Partecipazione di Vassalli alla resistenza. — 4. Arresto e scarcerazione. — 5. Commissione d'inchiesta del Cln sul "caso Vassalli".

1. *Fusione dell'Upi nel nuovo partito socialista (Psiup)*

Tra la seconda metà del 1942 e la prima metà del 1943 l'opposizione clandestina al fascismo, covata e sommersa per oltre vent'anni, aveva esaurito la funzione di tenere viva l'unica linea di pensiero politico indipendente in Italia ⁽¹⁾. Il volgere della guerra verso una fine disastrosa per Germania, Italia e Giappone e il progressivo indebolimento interno del regime, favorirono la ripresa delle attività delle forze antifasciste. Le iniziative e gli incontri semiclandestini si intensificarono nel periodo confuso e drammatico che seguì il colpo di stato regio del 25 luglio 1943 e attraverso la collaborazione dei partiti vennero costituiti i primi centri direttivi della resistenza ⁽²⁾.

Le fila del partito comunista e di quello azionista erano le più attive e numerose, accresciute dalla confluenza di molti giovani attratti dalla loro fama di maggiore combattività ⁽³⁾.

Il movimento socialista, invece, disperso all'estero durante il periodo della dittatura e risorto clandestinamente in Italia attorno ai

⁽¹⁾ Secondo la ben nota analisi di Giaime Pintor, in G. PINTOR, *Il sangue d'Europa (1939-1943)*, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1965, p. 165.

⁽²⁾ M. FLORES, M. FRANZINELLI, *Storia della Resistenza*, Bari-Roma, Laterza, 2019, p. 106; C.F. DELZELL, *I nemici di Mussolini. Storia della Resistenza in Italia*, trad.it., Roma, Castelvocchi, 2017, p. 179 e ss.

⁽³⁾ N. GALLERANO, L. GANAPINI, M. LEGNANI, *L'Italia dei quarantacinque giorni*, Milano, Insmli, 1969, p. 95.

vecchi leader antifascisti nei mesi immediatamente precedenti il crollo del regime, si presentava assai debole. Forte di una tradizione di pensiero estremamente diffusa tra la gente e di una classe dirigente di un certo prestigio, aveva un radicamento molto limitato tra le masse lavoratrici e i giovani ⁽⁴⁾.

Nell'autunno 1942 Vassalli, trasferito nella Capitale in servizio presso il Tribunale supremo militare, diede nuovo impulso all'attività dell'Upi, che riuscì ad avere un certo seguito soprattutto fra studenti e giovani professionisti, e poté dedicarsi appieno alla politica attiva dentro il movimento clandestino giovanile.

Ricordò Vassalli lo stupore di molti compagni di lotta nell'apprendere che un partito socialista ancora esisteva e che lui ne era un militante,

« tanto sembrava impossibile, in relazione a provenienza e formazione, che avessi fatto altra scelta che quella del partito d'azione »,

che all'epoca, per il suo carattere di “costituente democratica-socialista” sembrava dover assorbire tutta la borghesia antifascista, progressista e moderna ⁽⁵⁾. Il socialismo appariva come un'esperienza del passato e sembrava inverosimile che anche i giovani vi affluissero e dessero opera alla sua ricostituzione e organizzazione.

« Eppure noi sapevamo quanti avessero continuato a dare il loro apporto, anche di sacrificio e di sangue, agli ideali socialisti negli anni della dittatura » ⁽⁶⁾.

A Roma Vassalli mantenne contatti strettissimi con i Socialisti rivoluzionari dell'amico fraterno Mario Zagari, Leo Solari e Tullio Vecchietti, e con la propaggine locale del Mup di Achille Corona e

⁽⁴⁾ Per la storia delle vecchie e delle nuove generazioni socialiste nell'Italia fascista, si rinvia a L. RAPONE, *L'età dei fronti popolari e la guerra (1934-1943)*, in *Storia del socialismo italiano*, diretta da G. Sabbatucci, IV — *Gli anni del fascismo (1926-1943)*, Roma, Il Poligono, 1981, p. 405.

⁽⁵⁾ G. DE LUNA, *Il Partito della Resistenza. Storia del Partito d'azione 1942-1947*, Milano, Utet, 2021, p. 5.

⁽⁶⁾ G. VASSALLI, *Testimonianza*, in “*Cencio*” (Vincenzo Baldazzi). *Combattente per la libertà*, a cura di G. Ferro, Roma, Fondazione Cesira Fiori, 1985, p. 79.

Luigi Morara (7). I contatti con il Mup milanese di Lelio Basso erano mantenuti tramite Aldo Valcarenghi (8). Un forte legame unì l'Upi al movimento socialista romano, grazie al rapporto di fiducia che Vassalli aveva con Giuseppe Romita (9), che ne era segretario assieme al suo vice Lizzadri, e al rapporto di amicizia con altri dirigenti, in particolare con Nicola Perrotti (10). Con l'intensificarsi dei legami di collaborazione con la fronda antifascista Vassalli entrò nella rete informativa della polizia politica (11).

(7) L'Upi, per i suoi caratteri rivoluzionari, era ideologicamente più affine al Mup e ai Socialisti rivoluzionari, piuttosto che al nucleo dei vecchi socialisti, v. G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, X, *La seconda guerra mondiale. Il crollo del fascismo. La resistenza*, Milano, Feltrinelli, 1993, p. 142 e s. Upi, Mup e Sr erano convinti che soltanto una profonda rivoluzione sociale avrebbe potuto abbattere il fascismo e creare in Italia una società socialista; credevano, inoltre, che fosse necessaria la costituzione di un partito nuovo sia rispetto a quello socialista, nel quale temevano che potesse prevalere la corrente riformista, sia rispetto a quello comunista, che criticavano, oltre che per ragioni ideologiche, per l'obbedienza a Stalin, responsabile del mostruoso patto di non belligeranza con i nazisti (c.d. patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939) per la spartizione dell'Europa, cfr. A. VALCARENGHI, *Breve storia del M.U.P.*, in « *Iniziativa socialista* » del 16 febbraio 1946.

(8) Sull'origine, sulle adesioni e sui collegamenti dell'Upi con gli altri gruppi antifascisti, si veda S. VERRENGIA, *Intervista*, cit., p. 45 e ss., in particolare pp. 57 e 79. Su Aldo Valcarenghi, si veda M. VALCARENGHI, *Aldo Valcarenghi. La ricerca della libertà*, Trezzano sul naviglio, Unicopli, 2016.

(9) Ricorda Vassalli che fu proprio Romita a portare lui e altri giovani socialisti, nel 1942, al partito socialista, in G. VASSALLI, *La resistenza come scelta politica e come fede nella libertà*, in « *Economia & Lavoro* », XLIV (2010), 1, p. 130. Romita era stato al confino a Ustica con lo zio di Vassalli, Mario Angeloni, ed era rimasto amico « sempre con le dovute cautele » dell'altro zio Vittorio Angeloni, professore di diritto commerciale a Roma e fratello maggiore di Mario. Cfr. G. VASSALLI, « *Capitoli* », cit., p. 16; G. VASSALLI, *Prefazione*, in R. LOLLI, *Emidio Lopardi e il circolo socialista aquilano*, L'Aquila, Textus, 2008, p. 12. Sui rapporti tra le famiglie Romita e Angeloni negli anni del confino, si veda G. FRANCHINI ANGELONI, *Nel ricordo*, cit., pp. 16-21.

(10) G. VASSALLI, *Prefazione*, in R. LOLLI, *Emilio*, cit., p. 12.

(11) Una nota informativa della polizia politica del 28 novembre 1942 (ACS, MI, DGP, DAGR, PS 1943, b. 89) riferiva al Ministero dell'interno « [i]n via confidenziale che, stando a voci occasionalmente raccolte si sarebbe ricostituito, o starebbe per ricostituirsi, in Italia il partito socialista i cui dirigenti non sarebbero più i vecchi esponenti di un tempo, ma dei giovani colti e pieni di ardore. Vi farebbero parte, inoltre, professori universitari che facendosi passare per fascisti, troverebbero modo di poter più facilmente svolgere la loro attività in favore di detto partito. Con ogni riserva se ne informa codesta Divisione per notizia facendo presente che fiduciarmente non si sono potuti raccogliere particolari a riguardo », citata da D. CONTI, *Guerriaglia partigiana a*

Attraverso la costruzione di un'importante rete di relazioni Vassalli riuscì a inserire l'Upi nel lento e graduale processo di rinascita del Partito socialista in Italia, che venne ricostituito clandestinamente il 25 agosto 1943 con il nome di Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup), attraverso la fusione tra il gruppo dirigente del vecchio partito e i movimenti giovanili.

Secondo la *Dichiarazione politica costitutiva del Psiup*, compiti immediati del partito erano, sul piano internazionale, l'armistizio, la denuncia del patto di alleanza con la Germania e il Giappone e l'apertura dei negoziati di pace; sul piano interno, oltre al ripristino di tutte le libertà civili e politiche,

la « [l]iquidazione del fascismo della monarchia e dei gruppi capitalistici che all'ombra del fascismo hanno messo mano sui gangli essenziali della vita economica del paese e per i quali lo stato è fonte di privilegi e di profitti; [il] rinvio a giudizio dei responsabili del mostruoso abuso di potere che va dal colpo di stato del 28 ottobre 1922 alla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940, dei gerarchi che hanno fatto pesare il terrore sulle provincie e dei profittatori del regime che hanno dissanguato l'Italia; [la] smobilitazione della milizia fascista e disarmo effettivo di tutti i fascisti ».

La soluzione di questi problemi si sarebbe dovuta affidare a « un governo provvisorio di salute pubblica », emanazione dei partiti popolari e progressisti in vista dell'instaurazione di una Repubblica socialista dei lavoratori ⁽¹²⁾.

Nel nuovo partito Vassalli fu eletto membro della direzione ⁽¹³⁾ e si affermò ben presto come uno dei personaggi di primo piano ⁽¹⁴⁾.

Roma. *Gap comunisti, Gap socialisti e Sac azioniste nella Capitale 1943-'44*, Roma, Odradek, 2016, p. 164.

⁽¹²⁾ *Dichiarazione politica costitutiva del Psiup* (25 agosto 1943), in « Avanti! » di Roma del 25 agosto 1943 e di Milano del 26 agosto 1943; il documento è stato ripubblicato in *Il partito*, cit., p. 53 e ss.

⁽¹³⁾ Gli altri componenti della Direzione del Psiup erano Basso, Borghese, Luzzatto, Bonfantini, Crisafulli, Vecchietti, Zagari, in rappresentanza del Mup, Upi e Psr; Buozzi, Canevari, Romagnolo, Acciarini, Mancinelli,

CAPITOLO VII

SUPERSTITI E TRADITORI

1. La politica del Psiup per la liquidazione del fascismo. — 2. Critica di Vassalli all'ibridismo del processo governativo di epurazione tra rivoluzione e reazione. — 3. Processo ai collaborazionisti tra politica e giustizia. Il sostegno socialista alla partecipazione delle forze partigiane all'amministrazione della giustizia nei "tribunali del popolo"... — 4. ... e alla previsione di categorie normative di collaborazionismo. — 5. Tempo di bilanci. — 6. Amnistia e liquidazione della defascistizzazione. — 7. Presa di servizio di Vassalli presso l'Università degli studi di Genova e prolusione su "I delitti contro l'umanità e il problema della loro punizione". — 8. Il riconoscimento dell'impegno civile di Vassalli nel giudizio della commissione giudicatrice per la promozione all'ordinariato.

1. *La politica del Psiup per la liquidazione del fascismo*

La caduta di Mussolini fece nascere negli ambienti antifascisti la speranza che per il regime e le forze sociali che lo avevano sostenuto per un intero ventennio fosse finalmente giunta la fine e che fosse arrivato il momento per un rapido avvio del processo di defascistizzazione e di trasformazione in senso democratico e repubblicano dello Stato italiano.

Il contegno molto ambiguo del re Vittorio Emanuele III e il comportamento oltre modo cauto del nuovo presidente del Consiglio, il maresciallo Pietro Badoglio, delusero subito le attese. Il governo monarchico (25 luglio 1943-17 aprile 1944), simbolo della continuità dello Stato ⁽¹⁾, composto in gran parte da ministri com-

⁽¹⁾ M. GIANNETTO, *Defascistizzazione: legislazione e prassi della liquidazione del sistema fascista e dei suoi responsabili (1943-1945)*, in « Ventunesimo Secolo. Rivista di studi sulle transizioni », IV (2003), 4, p. 55.

promessi con la dittatura ⁽²⁾ e legato in guerra all'alleanza con la Germania, si limitò, nel quadro di un programma restauratore, a rimuovere, nell'immediato, le forme più appariscenti del caduto regime ⁽³⁾, sciogliendo il Tribunale speciale per la difesa dello Stato (r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668), il Partito nazionale fascista, la Camera dei fasci e delle corporazioni e il Gran consiglio del fascismo (r.d.l. nn. 704, 705, 706 del 2 agosto 1943).

Nei confronti di alcune categorie di persone maggiormente compromesse con il regime vennero adottate misure di natura finanziaria e amministrativa. Con il r.d.l. 9 agosto 1943, n. 720 venne disposta la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza accumulati da persone che, « avendo coperto pubbliche cariche o esercitato attività politica durante il periodo decorso dal 28 ottobre 1922 al 24 luglio 1943, [avevano] conseguito un rapido rilevante accrescimento del loro patrimonio » (art. 1).

Il provvedimento, all'apparenza drastico e severo, si dimostrò, nei fatti, scarsamente efficace a causa del carattere complesso e macchinoso della procedura. Secondo i socialisti, esso non mirava affatto a realizzare una compiuta liquidazione della dittatura ⁽⁴⁾, ma era poco più che un mero espediente demagogico per delegittimare il regime appena crollato e appagare i sentimenti di un'opinione pubblica, pesantemente colpita dalla crisi economica e indignata per l'affarismo, il carrierismo, il clientelismo, il nepotismo e la corruzione privata di una classe dirigente, che aveva fatto dell'attacco alla plutocrazia e della moralizzazione della vita pubblica le proprie bandiere e aveva celebrato il mito dell'onestà fascista ⁽⁵⁾. Come denunciò il partito socialista, nell'ampia *Dichiarazione politica costi-*

⁽²⁾ Del primo governo Badoglio fece parte anche il suocero di Vassalli, Domenico Bartolini, il quale assunse l'incarico di ministro delle finanze dal 26 luglio 1943 all'11 febbraio 1944. Dopo l'11 settembre, rimasto a Roma, dovette sottrarsi alla cattura disposta dal governo fascista repubblicano, e fu di fatto impossibilitato a esercitare le funzioni.

⁽³⁾ C. PAVONE, *Alle origini*, cit., p. 110.

⁽⁴⁾ R. PALMER DOMENICO, *Processo ai fascisti*, trad. it., Milano, Rizzoli, 1996, p. 49.

⁽⁵⁾ In questo senso si esprime il volantino, intitolato *La posizione politica del Partito Socialista Italiano*, che il Centro estero del Psi, diretto da Ignazio Silone, diffuse clandestinamente a Roma il 4 agosto 1943. Il documento è ora in *Il partito*, cit., p. 49.

Sulla rete di interessi privati che si sviluppò intorno alla gestione politica dell'economia e sul malaffare come fattore endemico della vita pubblica, funzionale alla stabilità

tutiva del Psiup, le misure del governo non erano altro che l'estremo « tentativo di salvare le istituzioni, i ceti capitalistici, gli uomini compromessi col fascismo, a cominciare dalla monarchia » (6). « Nessuna recriminazione del passato » era la parola d'ordine lanciata dalla restaurazione monarchica (7).

Secondo la direzione del Psiup, se si volevano creare le condizioni per il rovesciamento dello Stato borghese, e per l'instaurazione di una democrazia socialista, occorreva, invece, rompere la continuità dell'ordinamento statale e della struttura economica e sociale del Paese attraverso un'opera di defascistizzazione radicale. In altre parole, bisognava adoperarsi affinché non solo si aprisse il processo agli uomini del regime e ai suoi complici, ma si spazzasse via, in pari tempo, la Monarchia, assieme a quei gruppi sociali che prima avevano favorito l'ascesa del fascismo al potere e poi avevano approvato in maniera aperta, e spesso sollecitato, le sue scelte imperialistiche (8). Il problema del funzionamento delle sanzioni contro il fascismo apparve subito il cruciale terreno su cui si sarebbe misurata la concreta volontà della classe politica di rompere i legami dello Stato con il suo passato (9).

Questa posizione, inizialmente ampiamente condivisa, si fece, presso i socialisti romani, tra la fine del 1943 e le ultime settimane della primavera 1944, come dimostrarono i fatti, « meno radicale e, in un certo senso, pure più realistic[a] ». Tanti e tali erano gli interessi in gioco che si mostrò di considerare la defascistizzazione un atto semplicemente rivolto a punire i soggetti più direttamente responsabili delle sventure patite dal Paese nell'ultimo ventennio e a formare una classe dirigente animata da sentimenti democratici e

del regime fascista, cfr. *Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo*, a cura di P. Giovannini, M. Palla, Bari-Roma, Laterza, 2019; M. CANALI. C. VOLPINI, *Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del fascismo*, Milano, Mondadori, 2019.

(6) *La Dichiarazione politica costitutiva del Psiup (25 agosto 1943)*, in *Il partito*, cit., p. 54.

(7) A. BATTAGLIA, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955, p. 332.

(8) L. D'ANGELO, *I socialisti e la defascistizzazione mancata*, Milano, FrancoAngeli, 1997, p. 11 e ss.

(9) M. FIORILLO, *La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della continuità*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 234.

Dapprima, venne avviato il processo di epurazione amministrativa (r.d.l. 28 dicembre 1943, n. 29 B) nei confronti di alcune categorie di dipendenti statali, di enti locali e parastatali, in possesso di particolari qualifiche: militanti iscritti al Pnf che avevano contribuito all'ascesa al potere del fascismo ("squadrismi" e "marcia su Roma"), o che avevano ricoperto posizioni di rilievo all'interno dell'organizzazione del Pnf ("gerarchi" ⁽¹²⁾ o "sciurpa littorio") (art. 1) o che si erano resi colpevoli di « fatti costituenti attentato alla libertà individuale » (art. 2). Il giudizio sulla responsabilità era affidato alla competenza della pubblica amministrazione di appartenenza dell'inculpato. Per il coordinamento e il monitoraggio dell'apparato epurativo venne istituito l'Alto commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo (r.d.l. 13 aprile 1944, n. 110). Il

(¹²) « Agli effetti del presente decreto sono considerati gerarchici: 1) i segretari e vice segretari del partito; 2) i membri del direttorio nazionale; 3) gli ispettori del partito; 4) i consiglieri nazionali; 5) i delegati federali; 6) i delegati regionali; 7) i vice segretari regionali ».